



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. ISP IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI
Direttore ff: Tiziana Bentivoglio
* Civitanova Marche - Via Ginocchi - tel. 0733/823800 Fax 0733/823815
* Piediripa di Macerata - via Annibali 31/L - tel. 0733/2572642 Fax 0733/2572624
* San Severino M. - Ospedale - 0733 6421

Prot. n. 61070/DP

- 8 GIU 2018

Inviata per PEC

AI COMUNI DEL TERRITORIO DELL'AREA VASTA n. 3
C.A.

- RESPONSABILI SUAP
- RESPONSABILI UTC

- P.c. AL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3 - SEDE
- P.c. AL DIRETTORE ff SPSAL - SEDE
- P.c. ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
PEC: ordine.macerata@ingpec.eu
- P.c. ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
PEC: oappc.macerata@archiworldpec.it
- P.c. AL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
PEC: collegio.macerata@geopec.it

OGGETTO: Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222 – “*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”.
Adempimenti DPR 380/2001 e Notifiche inizio Attività ex art. 67 D. Lgs. 81/2008.

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in oggetto identificato, ha introdotto modifiche sostanziali al DPR 380/2001 con particolare riguardo, per le attribuzioni in capo allo scrivente Servizio, al procedimento per il rilascio del permesso a costruire (vedi in particolare gli ex artt. 5 e 20).
Con il passaggio dalla vecchia autorizzazione, rilasciata dall'Ente Locale competente, al principio di autocertificazione l'iter procedimentale delle pratiche edilizie è stato sostanzialmente modificato in quanto il D. Lgs. 222 determina nuove competenze e responsabilità in capo ai Tecnici Progettisti e un diverso ruolo di controllo e valutazione da parte degli Enti coinvolti.

Pertanto, pur in attesa del previsto regolamento Attuativo e in assenza di indicazioni Regionali, è comunque chiaro che, in attuazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 222/2016, non è più necessaria l'acquisizione del parere igienico sanitario nell'ambito delle procedure amministrative ordinarie inerenti le pratiche edilizie che saranno gestite secondo le modalità indicate nella tab. A allegata al Decreto in questione.
Il parere igienico sanitario è infatti definitivamente sostituito dalla dichiarazione a firma del progettista che assevera la conformità del progetto alla normativa e alla regolamentazione del settore e, quindi, anche per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza e igienico sanitarie.

A tal proposito la dichiarazione asseverata del Progettista, atta a confermare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dovrà indicare una analitica verifica della conformità del progetto alle normative in tema Igiene e



Sanità Pubblica (riferite all'edilizia civile, scolastica, sanitaria, assistenziale, delle strutture ricettive sportive e ludico ricreative, dei servizi alla persona, ecc), Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Sanità Animale, Igiene Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

La dichiarazione asseverata dovrà, nello specifico, contenere le necessarie informazioni di interesse igienico sanitario tra cui:

- destinazione d'uso dei locali e recettività ove espressamente prevista dalla normativa vigente (camere da letto, aule, spazi per l'infanzia, ecc.)
- verifica dei requisiti aero-illuminanti;
- sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui;
- caratteristiche degli impianti,
- caratteristiche delle emissioni in atmosfera se previste;
- caratteristiche dei materiali utilizzati anche in relazione al contenimento dei rumori;
- ecc.

Restano di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro:

1. le notifiche di inizio attività ex art. 67 del D. Lgs. 81/2008 per il tramite del SUAP;
2. l'espressione di parere per le deroghe di cui alle seguenti fattispecie:
 - art. 65 del D. Lgs. 81/2008 – locali produttivi interrati e seminterrati;
 - all. IV del D. Lgs. 81/2008 – altezze minime locali produttivi;
 - all. IV del D. Lgs. 81/2008 – presenza di vincoli urbanistici e architettonici per luoghi di lavoro.

Come previsto nella tabella A allegata al D. 222, quando si tratta di SCIA condizionata o è necessario un provvedimento espresso di Autorizzazione, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, nell'applicare le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, si invitano codesti Uffici a convocare questo Servizio solo per settori di competenza (è appena il caso di richiamare, per esempio, che nessun parere è da richiedere in materia di smaltimento dei reflui).

Tanto si comunica al fine di rendere effettivamente operativa la norma di semplificazione sopra citata ed evitare richieste improprie per il pagamento dei Diritti Sanitari previsti in caso di richiesta di parere igienico sanitario ove non previsto.

Sono fatte salve le valutazioni riguardanti le attività di controllo sulle autocertificazioni che codeste Amministrazioni riterranno opportuno disporre, per le quali si chiede, comunque, di prevedere contatti preliminari stante la vastità del territorio e le limitate risorse disponibili.

Si resta a disposizione per ogni necessità e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE S.I.S.P.

Tiziana Bentivoglio